



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

La laicità e i suoi contesti storici.
*Modelli socio-culturali e realtà istituzionali a confronto**

SALVATORE PRISCO

1. *La laicità degli ordinamenti giuridici come campo di rinnovato confronto teorico e come segno di divisione nel dibattito contemporaneo*

La laicità degli ordinamenti giuridici come campo di rinnovato confronto teorico e come segno di divisione nel dibattito contemporaneo.

Si torna a dibattere molto intensamente sul tema della “laicità”. La discussione – come del resto capita periodicamente, nella parte del mondo in cui viviamo – esce di nuovo dalle stanze appartate dei teologi, dei filosofi, dei politologi, dei giuristi (e via aggiungendo saperi specialistici), per riesplodere nel discorso pubblico, da ultimo in una impegnata serie di articoli di un quotidiano italiano di ampia diffusione, caricando le diverse posizioni che in argomento possono venire assunte di una tensione ideale e di una *vis* polemica, che in questa materia sono del resto consuete e del tutto comprensibili.

L’oggetto di cui si parla – tuttora misterioso e inafferrabile, ad onta delle biblioteche che al riguardo sono state riempite – investe infatti in modo centrale e diretto l’intimo sentire e l’esperienza intellettuale di ciascuno. Per questa ragione e per il correlativo riversarsi sulla parola e sui lemmi ad esso connessi di una “travagliata semantica”, da molti rilevata, è forte e ricorrente – almeno quanto lo è la sua periodica riapparizione sulla scena delle dispute teoriche – la tentazione di liberarsi in modo radicale della questione di che cosa sia davvero la laicità.

Essa non si lascia infatti agevolmente circoscrivere, accompagnando piuttosto come un “basso continuo” la colonna sonora, sovente stridula e disarmonica, della pellicola che mostra il paesaggio culturale della moderna civiltà occidentale; o – con una diversa metafora – è un elemento del quadro, tanto necessario a comporlo, quanto difficilmente isolabile dagli altri. Una

* A Mario per condividere la sua croce.

parola, un concetto che comprendono ed indicano troppe cose, potrebbe allora a buon diritto sostenersi, non ne descrivono in realtà nessuna.

Non ci si trova però di fronte soltanto a tentazioni scettiche, che nascono dalla constatazione della polisemia della parola. Più al fondo (giacché in ogni caso la laicità – sia che venga apprezzata, sia che venga deprecata – appartiene all'ordine dei valori, è *qualità* di atteggiamenti e relazioni personali, di interi ordinamenti o settori di essi e non mera descrizione di un fatto o di una condizione), torna alla mente il *caveat* di Carl Schmitt sulla inesorabile logica implicita in questo modo di argomentare.

Citando adesivamente Hartmann, egli avvertiva infatti che “ogni valore – una volta che abbia guadagnato potere su una persona – ha la tendenza ad erigersi a tiranno unico di tutto l'*ethos* umano, e ciò a spese di altri valori, anche di quelli che non gli sono diametralmente opposti”.

L'Autore contestava insomma – nel suo noto scritto sul tema – gli esiti inconcludenti (di più: potenzialmente distruttivi) di una ricerca di fondazione del diritto sulla legittimità dello Stato sociale e dello Stato costituzionale, anziché sulla pura legalità neutralizzatrice dello Stato di diritto, constatando che per questa via i conflitti non si compongono, per l'ineludibile contrasto tra opposte – o anche solo distinte – ragioni legittimanti individuali.

Scontrarsi sul “senso ultimo” della laicità e sulle conseguenze concrete da trarre dalla scelta di uno tra quelli che sarebbe possibile individuare riuscirebbe allora non solo inutile, ma addirittura pericoloso per l'unità dell'ordinamento, che ha ormai allargato – del resto – i suoi confini ed anzi tanto più per questo motivo.

Lo sfondo anche della problematica che proviamo qui ad affrontare, come di ogni altra, investe infatti l'intero orizzonte (geografico e mentale) pensabile e dunque le occasioni di conflitto si moltiplicano. Occorre ormai rifondare la convivenza in un contesto globalizzato, percorso da migrazioni epocali che non sono più di piccoli gruppi o di pochi perseguitati in patria ed attraversato da contrapposte pretese di difesa identitaria, che si richiamano in larga misura proprio al fattore religioso.

Un politologo statunitense di successo e una scrittrice in molti sensi “di grido” focalizzano in questa situazione lo sguardo sullo “scontro di civiltà” che sarebbe in corso tra Occidente (secolarizzato e perciò indebolito, in tale ottica) e Islam. Circoscrivendo solo un poco di più l'ambito territoriale di analisi, ci imbattiamo quindi in due raffinati maestri del pensiero, come il presidente in carica del Senato italiano ed un principe della Chiesa ed illustre teologo, che è stato addirittura il decano del sacro collegio cardinalizio ed è oggi asceso al soglio papale, i quali, in pensoso dialogo tra loro e guardando appunto al rapporto col mondo musulmano, invitano – nella stessa direzione

di segnalazione di un rischio – a non abbassare la guardia sul presidio di quelle “radici giudaico-cristiane” del Vecchio Continente, che non è stato possibile richiamare nel preambolo del Trattato costituzionale europeo.

“In molti sembrano intravedere – si è detto, a commento di queste posizioni – una naturale convergenza tra Chiesa e democrazie liberali nella opposizione al fanatismo islamico e nella ‘guerra al terrorismo’”; in tale prospettiva, non soltanto oggi *non possiamo non dirci cristiani*, secondo la nota formula crociana, ma – ben di più – *non possiamo che dirci cristiani*.

Altri, però, hanno vivacemente contestato la pretesa che della religione, così intesa, si faccia un uso “bellico” e dei suoi simboli i segni di identificazione – come un marchio di fabbrica – della cultura occidentale nel rapporto con le altre, paventandosene il possibile, rinnovato impiego come *instrumentum regni*.

Viviamo tuttora, in realtà, in un’epoca che continua ad essere attraversata da quel “politeismo dei valori”, del quale parlava agli inizi del Novecento Max Weber. È questo il contrassegno della modernità, dal quale non si saprebbe come tornare indietro, anche ammesso che si desiderasse farlo. Non sembra possibile azzerare davvero il pluralismo, come nell’esito ultimo del pensiero del Maestro di Plettenberg, appena ricordato. Nemmeno può dirsi che trovi tutti concordi l’ammonimento che si è levato con drammatica nettezza dall’omelia della *Missa pro eligendo Romano Pontifice*, prima dell’ultimo conclave: “Il relativismo, cioè il lasciarsi portare ‘qua e là da qualsiasi vento di dottrina’, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo, che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”.

Va peraltro avvertito, per onestà intellettuale, come fosse esplicito il riferimento di questo passo alla condizione della Chiesa Cattolica (sicché dunque si dipingeva un quadro a tinte fosche, ma “ad uso interno”, per così dire). E se non si sa quanti potrebbero riconoscersi appieno nella rappresentazione di una corrente filosofica contenuta in queste parole, va pure ricordato che nel solenne discorso omiletico di insediamento, sul sagrato della Basilica di San Pietro, sono risuonati accenti significativamente differenti: “Cari amici!... il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia volontà, di non perseguire mie idee, ma di mettermi in ascolto, con tutta quanta la Chiesa, della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da Lui, cosicché sia Egli stesso a guidare la Chiesa in questa ora della nostra storia”

I ruoli hanno una loro logica che cambia gli uomini? Certo è che, nello spazio di pochissimi giorni, il Cardinale Ratzinger e Papa Benedetto XVI sembrano presentarsi in modo tra loro diverso.

2. *Un panorama di singoli profili della tematica e una recente indagine italiana in argomento: le nuove sfide per la laicità nel nostro Paese*

Gli interrogativi alti appena evocati dal dibattito filosofico e teologico hanno comunque una ricaduta pratica ormai da tempo centrale nell'agenda delle questioni che agitano le opinioni pubbliche occidentali.

Si potrebbero così ricordare gli accenti religiosi del Presidente statunitense nel motivare la guerra contro l'Iraq e la missione del proprio Paese nel mondo, o quel progetto di legge di iniziativa repubblicana, chiamato *Constitution Restoration Act*, che mira a limitare la competenza della Corte Suprema, allorché si tratti di dichiarare illegittimo un atto federale, statale o locale che assume di fondarsi sul "riconoscimento di Dio come fonte sovrana del diritto, della libertà o del governo"; od ancora le dispute accese – sempre negli *States* – sul caso Harlan, giudicato dalla Corte suprema del Colorado ed occasionato dal richiamo di passi della Bibbia legittimanti la pena di morte, da parte di una giuria popolare chiamata a pronunciarsi in appello su un caso di omicidio. In proposito, la Corte ha maturato la convinzione che i passi citati (che i giurati avevano portato con loro in camera di consiglio, debitamente sottolineati, ma senza bilanciarli con altri, pur evincibili dalle Sacre Scritture, che mitigano invece il castigo divino con la clemenza) abbiano condotto nella fattispecie ad un giudizio inappropriato ed ha perciò convertito la condanna capitale nel carcere a vita.

Si dovrebbero poi prendere in considerazione le dispute francesi intorno al velo islamico e ai simboli religiosi sulla persona nelle scuole pubbliche, dei quali si dirà oltre; ovvero ancora le tensioni tra la risalente tradizione cattolica della società spagnola e le posizioni innovatrici del governo Zapatero su questioni che investono in modo centrale tanto la coscienza personale, quanto l'organizzazione sociale e l'idea stessa di famiglia.

Bisognerebbe inoltre soffermarsi sui dilemmi bioetici, diffusi e frequenti ovunque, che si aprono di fronte a *scelte tragiche* – come le ha chiamate Calabresi – in rapporto a malati incapaci di intendere e di volere eventuali decisioni inibitorie dell'accanimento terapeutico e di fine vita, sicché altri devono farlo per loro, attraverso opzioni per legittimare l'una o l'altra delle quali è abituale il richiamo a presupposti religiosi o che di contro tali non sono.

Infine (ma sarebbe possibile continuare ulteriormente l'esemplificazione), andrebbero rammentate le sempre più insistenti richieste oggi rivolte alla giurisprudenza italiana – dai giudici ordinari a quelli amministrativi, dalla Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale – di farsi carico dei nodi irrisolti della storia civile del Paese, sciogliendoli o altrimenti troncadoli come a Gordio, com'è il caso delle polemiche sull'esposizione del crocefisso nelle aule delle scuole pubbliche.

Restiamo appunto al nostro Paese. È stato pubblicato, su una vivace rivista d'opinione che si è costantemente caratterizzata per aver ingaggiato battaglie di questo tipo, il "primo rapporto sulla laicità in Italia". A differenza di precedenti approcci di studiosi del campo, più tradizionalmente espressivi di opinioni e valutazioni soggettive, si impiegano qui metodi statistico-quantitativi, per applicarli al decennio 1991/2001 e – con riferimento a quattro settori di fenomeni sociali (Chiesa, famiglia, scuola, società civile) – si indaga l'andamento nel tempo di ventuno variabili complessive, in essi "incasellate".

Si va così dalla rilevazione del numero dei praticanti abituali dei riti religiosi, a quello delle nuove ordinazioni sacerdotali e delle defezioni di membri del clero; dal calcolo del numero dei battesimi a quello dei matrimoni religiosi, dai divorzi e dalle separazioni coniugali al numero dei matrimoni civili e delle unioni di fatto; dalla considerazione del numero degli iscritti a istituti di formazione cattolica a quello degli studenti che si avvalgono dell'ora di insegnamento religioso e al conto di quanti siano gli insegnanti di religione di condizione non religiosa, dando conto di quanto muti in ipotesi il dato, nel corso del periodo di riferimento.

L'ultimo gruppo di variabili esaminate, identificate sinteticamente nell'insieme "Società civile", misura infine il rapporto percentuale – sul totale – tra associazioni di volontariato in generale e quelle fra loro di impronta cattolica, fa lo stesso per i "centri di difesa della vita e della famiglia" e per i consultori familiari, calcola perfino la diffusione di anticoncezionali tra le donne in età fertile e le tirature delle opere a stampa a contenuto religioso.

Dando per scontate la correttezza nella costruzione del campione, nell'acquisizione diretta dei dati validi e in quella probabilistica di quanti sono invece mancati e da ultimo la fondatezza delle operazioni di ponderazione scientifica effettuate tra le variabili (chi scrive non ha alcuna competenza per valutare questi profili e li assume quindi *a priori* come utili al proprio discorso), il dato complessivo aggregato suona conferma dell'impennata laicizzante della società italiana, con particolare riguardo agli ultimi anni del periodo considerato, passandosi da un indice di -1077, all'inizio della serie storica, ad uno di +1740 dieci anni dopo.

Non si comprende invero se l'indagine si riferisca (come sembra) al rapporto tra crescita di atteggiamenti non influenzati da presupposti religiosi, in generale e condizionamenti cattolici, in particolare, o se si tenga più ampiamente presente l'influsso di qualsiasi tendenza religiosa. Neppure – nel citato rapporto – si prendono ancora in considerazione gli anni a noi più vicini, il che consentirebbe di valutare se trovi o meno conferma quel risveglio in atto di istanze e di pratica religiose, che stampa e sociologi sembrano registrare; per sciogliere il dubbio, occorrerà dunque attendere le pro-

messe, successive edizioni periodiche di siffatto rapporto.

L'analisi statistica conforta peraltro la sensazione epidermica e la riflessione intellettuale non matematicamente basate.

I contributi delle svariate voci che accompagnano la presentazione del rapporto sono poi un'incalzante antologia dei punti dolenti e delle ferite aperte, per una sensibilità che non sia religiosamente orientata.

Si parte con un intervento filosofico, che mira a porre in luce l'assunta superiorità di un'etica laica (perché autocentrata sull'individuo e relativistica) su una religiosa e perciò dogmatica ed eteronoma. Si continua con la denuncia di una visione "androcentrica" della Chiesa, ma anche con la rilevazione di insospettabili, recenti aperture "femministe" dell'autorevole rivista *La Civiltà Cattolica*. Si individuano – da parte di un terzo autore – quelli che a lui sembrano pregiudizi antiscientifici del cattolicesimo, specialmente nell'approccio alle tematiche bioetiche, tra le quali appare centrale il tema della fecondazione assistita e della ricerca su materiale embrionale. Com'è noto, questi aspetti sono oggi molto discussi, anche nella società italiana, ma con la particolarità che simili dispute scientifiche sono divenute presso di noi un ambito nel quale un indirizzo di soluzione – almeno in linea di principio – di questioni controverse viene affidato al risultato di risposte referendarie, che sono state richieste su svariate norme della legge che ha di recente disciplinato la materia e la risposta individuale alle quali dipende in larga misura proprio dall'assunzione di presupposti di ordine etico e religioso.

Altri evidenziano inoltre la progressiva estensione (dall'Olanda al Belgio, dalla provincia canadese dell'Ontario al Massachussets e al Sud Africa, per decisioni delle rispettive Corti Supreme, ai progetti di legge svedese e spagnolo, a tacere del Pacs francese o della formula dell'unione registrata a fini civili) di riconoscimenti di diritti matrimoniali, o più cautamente paramatrimoniali, alle persone del medesimo sesso che uniscano le loro vite, con una scelta ricondotta – dagli ordinamenti che l'hanno compiuta o che si apprestano a prevederla – alla neutralità dello Stato rispetto a scelte affettive individuali e all'eguaglianza tra i cittadini.

Si denunciano altresì "i privilegi dei professori di religione": in buona sostanza, tali docenti (che sono preposti al loro ufficio per il fatto di essere laureati presso università ecclesiastiche o diplomati con titolo rilasciato da apposite scuole confessionali, sempreché idonei per riconoscimento dell'ordinario diocesano territorialmente competente), una volta immessi in ruolo con concorso regionale a loro riservato, *ex* L. 186/2003, se perdono la prescritta idoneità o si trovano in esubero possono concorrere con altri docenti all'insegnamento delle rispettive materie, ovviamente avendone il titolo. Si prefigura così, insomma, un percorso facilitato, in ordine alla cui denunciata

illegittimità per assunta disparità di trattamento pende (nel momento in cui scrive) un ricorso davanti al TAR Lazio.

Si torna poi a censurare con vigore, come lo studioso che è nel fascicolo portatore di tale istanza fa in verità da sempre, l'emergenza di quelli che a lui appaiono perduranti riflessi di clericalismo nelle politiche pubbliche e che altri definisce – come si diceva – il regime di “confessionismo di fatto”, che continua a caratterizzare il caso italiano.

Si commenta, inoltre, la giurisprudenza sul caso dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche (ma su questa vicenda s'intende soffermarsi in particolare oltre, per il suo elevato valore di principio).

Non manca nemmeno chi ricostruisce, per l'ennesima volta, l'accordo compromissorio tra comunisti e cattolici in Assemblea Costituente, che portò all'inserimento dei Patti Lateranensi nella Carta fondamentale della Repubblica.

Si enumerano ed analizzano, infine, le dichiarazioni di principio degli Statuti regionali in via di riscrittura, per rilevare in essi la presenza carica di una sorta di laicità *à la carte*, come viene icasticamente definita e che è in ogni caso depotenziata – aggiungiamo noi – dalla degradazione a meri programmi culturali, espressive di convincimenti politici dei partiti, ma giuridicamente non vincolanti e quindi privi di valore su tale piano, che la Corte Costituzionale (con scelta simmetricamente opposta rispetto a quella della sua prima e storica sentenza) fa, in alcune sue recenti decisioni (sentenze 372, 379, 380/2004), delle dichiarazioni di principio contenute negli atti fondamentali sui quali si basa tale livello di autonomia territoriale.

3. Un appunto di metodo: il pluralismo dei valori nel laboratorio della Storia e i compiti del giurista

Nel quadro di tensioni teoriche e di fratture concrete tratteggiato in precedenza, il ruolo del giurista è difficile, ma necessario. A chi gioverebbe che egli eludesse questioni epocali, come quelle appena richiamate? La sua sarà pure una fatica di Sisifo, ma non è schivando il conflitto delle idee e degli interessi materiali, alle prime sotteso, che egli si salva l'anima e giustifica la propria ragion d'essere, visto che il suo specifico mestiere è proprio quello di indicare una strada equilibrata per cercare di risolverlo.

Occorre perciò che non rifiuti di applicarsi una volta di più alla riflessione sulla materia (perché giudicata inutile o addirittura “pericolosa”, come si osservava), tanto la questione interseca ormai il variegato costume quotidiano e il senso comune.

Ci si propone dunque di cercare (se vi sia) un minimo comun denominatore tra le definizioni che più comunemente si danno della laicità, come via per dipanare il bandolo di una matassa tanto aggrovigliata, giacché segnare distinzioni e paletti concettuali è alla base del metodo della conoscenza, al fine di razionalizzare – raffreddandola – una materia incandescente, com'è esigenza ineludibile di chi non vi si applica solo per gusto astratto, ma vi ricorre anche per incombenza professionale, dovendo indicare vie di soluzione al conflitto.

La strada più produttiva sembra quella di ricondurre la ricchezza lessicale e concettuale del termine alle singole tradizioni che con esso si confrontano; in tal modo, si contestualizzano i dati che del pluralismo (anche in base a questa operazione rilevato come irriducibile) costituiscono la rete, ma se ne riconducono le singole matrici all'ambiente che le ha di volta in volta generate e si evita di assumerne acriticamente e in modo ingenuo i singoli modi in cui esso si presenta, esportandone ad esempio una specifica variante fuori dal quadro storico che l'ha espressa. Si finisce così, in sostanza, per comprendere le forme del suo manifestarsi in modo utile per orientare se stessi e gli altri, tenendo assieme l'esigenza dell'*unità dell'ordinamento* e quella del *pluralismo possibile* e provando a centrare l'obbiettivo del pacifico svolgersi della convivenza organizzata in una società democratica e assieme culturalmente disomogenea.

Il risultato da cercare, insomma, è fondere – come opposte facce della stessa medaglia – l'esigenza di una comunità, coesa almeno sull'idea di essere unita, di riconoscersi come tale e la contemporanea pretesa verso l'attenzione alle differenze e il loro riconoscimento.

Per ottenerlo, è necessario guardare all'unico laboratorio possibile per una scienza sociale, come quella giuridica: non l'asettica officina di un tecnico votato alla sperimentazione galileiana e intento a sottoporre i propri risultati alla popperiana prova di falsificazione, ma il divenire storico nella sua concretezza.

Occorre cioè accostarsi a modelli culturali, vissuti individuali e sociali, realtà istituzionali tra loro (al medesimo tempo) simili e differenti – anche sull'argomento che ne occupa – senza volere necessariamente stabilire tra loro gerarchie di preferibilità, ma per segnalare i problemi che emergono da ciascuna diversa opzione, nelle situazioni evolutive che si evidenziano via via nella realtà effettiva e le eventuali difficoltà implicate da un'operazione di trapianto di soluzioni pensate per un determinato contesto in uno diverso, restando consapevoli di quanto cruciale – all'esordio del terzo millennio – rimanga in ogni caso questa tematica, per un verso risalente e per l'altro tale da tornare, in forme nuove ed aggiornate, ad interpellare e a provocare la coscienza dell'uomo di oggi.

4. Presupposti storico-culturali ed idealtipi della laicità

Il luogo di origine e di coltura del termine “laicità” è con sicurezza il continente europeo; altre dinamiche ed altre letterature (pur geograficamente prossime) si esprimono ordinariamente, al riguardo, con parole differenti, che rimandano a diverse temperie e a non perfettamente sovrapponibili categorie concettuali: un anglosassone preferirà allora parlare di *secularism*.

Quanto al tempo e alle forme del manifestarsi del fenomeno, può almeno convenzionalmente convenirsi con chi lega *la naissance de l'esprit laïque* alla scoperta della modernità, rinvenendone le prime tracce (in un'opera poderosa) *au déclin du Moyen Age*.

L'etimo greco – *laós* vale *popolo* – rimanda in primo luogo alla tradizione ecclesiastica, vale a dire a chi non è “*engagé* negli ordini, o almeno nel chiericato”, secondo la nota e classica definizione di Diderot nell'*Encyclopédie*.

Da qui, peraltro, il non abusivo traslato: se i chierici possiedono, nella tradizione pre-riformata, il monopolio dell'interpretazione delle scritture (e dunque della cultura e del potere, che al possesso della prima si ricollega), “laico” incomincia a denotare altresì – allargando lo spettro dei significati – chi ha un atteggiamento libero dall'ossequio a dogmi, in ultima analisi *anti-autoritario*.

Laico è insomma anche (non solo) il libertino; il mantello semantico ricopre al tempo stesso chi riconosce l'ordine di Cesare e quello di Dio, essendo però consapevole della loro separazione e il libero pensatore in materia di fede. Gioveranno ulteriori precisazioni, per continuare l'analisi.

Da un lato, chi si mostra cosciente dell'esistenza di un solco che non sovrappone le cose divine e quelle umane, accettando però in ogni caso tale logica binaria – e cioè non negando la reciproca autonomia delle due sfere e risolvendo l'una delle due integralmente nell'altra – potrà coltivare l'idea di un separatismo ostile o quella di una collaborazione delle due sfere (e dei rispettivi gestori), cospirante al comune bene dell'uomo.

Dall'altro lato – quanto cioè al secondo tipo antropologico che sopra si richiamava – egli può essere tanto l'eretico, o l'eterodosso (entrambi comunque vincolati alla fede religiosa con cui si confrontano da una sua particolare declinazione teologica e da una testimonianza di vita che non esclude siffatto piano di esperienza, ma semmai pretende di affermarne una lettura e una pratica supposte più “autentiche”), quanto l'ateo.

E infine: anche quest'ultimo può negare il divino in radice e ritenere che la vita umana non sia dominata da altro che dal caso e dalla contingenza, ovvero affermarne in forma diversa e secolare la presenza nella Storia: nei cent'anni appena passati, totalitarismi di destra e di sinistra hanno appunto –

in condizioni e modi distinti – provato ad edificare l’Uomo nuovo e già in quello della Rivoluzione Francese lo spirito giacobino aveva fatto dei suoi valori i semi di una diversa trinità e del culto della Ragione divinizzata.

5. *Dagli idealtipi ai contesti concreti. Un caso specifico: i diversi presupposti storico-giuridici della laicità “francese” e di quella “italiana” e il caso dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche*

La Storia, si diceva prima, è cartina di tornasole dei fenomeni sociali. Sia essa matrigna, o maestra di vita, ovvero infine “favola raccontata da un idiota, tutto rumore e furia, che non significa nulla” (come sembrava a Macbet sul punto di soccombere al destino, dopo i vani sogni di gloria e di potenza), quanto si è venuto da ultimo precisando – col provare a rinvenire all’interno del suo libero flusso diversi idealtipi culturali, a ciascuno dei quali può attagliarsi una differente nozione di laicità – conferma che forse non si è lontani dal vero se si rifiuta l’idea medesima di semplificare oltre misura il campo problematico.

Non una soltanto è insomma la laicità, secondo le varie esperienze sin qui vissute al riguardo dalle società che la tematizzano e su di essa si interrogano oggi una volta di più.

“Che un simile orizzonte sia comune alle democrazie pluralistiche mature dell’Occidente secolarizzato è un fatto acquisito” – è altra volta accaduto di scrivere a chi firma queste note, se può essergli perdonata l’ineleganza di un’autocitazione – “ma è altrettanto incontrovertibile che ognuna di esse sia pervenuta con percorsi storici suoi proprî all’affermazione di tale valore”.

Così, l’esperienza francese sembra da ultimo riproporre attraverso il *Rapporto Stasi* e la conseguente legge sui simboli nelle scuole pubbliche una specifica soluzione al problema della necessità di coesistenza tra le plurime identità di una società complessa, multietnica e pluriculturale, secondo una riconoscibile linea evolutiva di “separatismo ostile”, che nasce dal nucleo forte stesso dell’idea illuministico-repubblicana, nonché dagli aggiornamenti e sviluppi impliciti nel modello di Stato individualistico, liberale e che significativamente si autodefinisce appunto “laico” nell’esordio medesimo della propria Costituzione.

Altra e diversa è invece la strada che in Italia si è seguita per dare risposta al medesimo problema. Di fronte al deposito storico e ideale di un popolo che ha dovuto fare i conti con un evidente e non pretermittibile contesto di presenza organizzata (istituzionale, politica, di costume) del cattolicesimo e muovendosi nel quadro della costruzione di un modello di Stato sociale “di

servizio”, sensibile ai bisogni anche spirituali dei cittadini, ci si è da noi dovuti infatti acconciare all’ardua impresa di provare a conciliare assieme il “superprincipio costituzionale” – non espresso, ma implicito, come si preciserà meglio più oltre – di laicità e quella dose di “confessionismo strisciante” che tuttora permane nel nostro ordinamento (secondo la definizione che già prima si ricordava) e delle abitudini diffuse in materia – sia pure, sovente, più per forza d’inerzia, che per convinzione – attraverso la formula dell’“equidistanza verso le fedi e le confessioni religiose organizzate”, che si trae dalla giurisprudenza costituzionale (vedi soprattutto le sentenze 203/1989; 13/1991, ma invero molte altre).

Una storica dell’età contemporanea molto sensibile alla dimensione sociale del fatto religioso ha con acutezza osservato di recente, in margine ad un dibattito parigino che comparava il diverso atteggiamento sulla tematica dei due Paesi, che in Italia la laicità “combattente” è consistita essenzialmente in un *atteggiamento pratico*: essa ha – in altri termini – perlopiù preso atto del radicamento territoriale della Chiesa Cattolica e della realistica necessità di convivervi, tingendosi dunque di *anticlericalismo*; in Francia, invece, è partita da un *assunto filosofico*, sfociato in una convinzione *ateistica*, di cui ancora – in sostanza – molti si nutrono: è la religiosità in quanto tale a doversi caricare di una sorta di *onus probandi* di pregevolezza, è l’affermazione dell’esistenza di un realtà metafisica a doversi come “giustificare”, rispetto all’evidenza della sua assenza o non percepibilità nel mondo sensibile.

Chiaramente esplicativa di questa differente sensibilità italiana sul tema dell’esposizione dei crocefissi in luoghi pubblici di formazione della coscienza e della cultura comune, come sono le aule scolastiche, è la vicenda complessiva che ha in vario senso impegnato la giurisprudenza italiana sul tema.

In essa si rinviene innanzitutto, com’è noto, il solido filone della Consulta, di cui si diceva appena sopra e che ha per l’appunto identificato nella laicità un superprincipio inespresso (ma ricavabile interpretativamente per via di combinati disposti), come tale sottratto ad ogni possibilità di compressione e revisione formale.

Ulteriore decisione cruciale è stata quella della Corte di Cassazione che, nel caso di un impiego delle aule come sedi di seggio elettorale, ha ritenuto – proprio in nome della laicità – che fosse motivo di giustificato rifiuto dell’ufficio di presidente o scrutatore e perciò evitasse la condanna penale il rifiuto di prestarlo, se nel seggio stesso fosse apposto il simbolo sacro (sentenza 439/2000, IV sezione penale, Montagnana, relatore Colaianni).

A qualche distanza di tempo, è quindi assurto agli onori delle cronache, non solo giudiziarie, il noto “caso Adel Smith”, che ha visto prima un’affermazione in via cautelare del diritto alla rimozione del crocefisso, a tutela

della libertà religiosa di bambini musulmani, da parte di un giudice di merito e quindi una decisione processuale in termini di carenza di giurisdizione del Tribunale Civile dell'Aquila (ord. 19 novembre 2003), adito in sede di reclamo collegiale sulla relativa ordinanza, pronunciata in sede di ricorso *ex art.* 700 c.p.c., e che ha affermato invece la giurisdizione del TAR in materia, per le interferenze tra diritti individuali e poteri discrezionali dell'amministrazione scolastica nella fattispecie.

Radicatasi dunque tale giurisdizione, è stato allora il TAR Veneto (ordinanza di cui alla sentenza 56/2004) a sollevare questione di legittimità costituzionale, in ordine alle norme che sembrerebbero tuttora imporre l'obbligo dell'esposizione del crocefisso alle pareti delle aule, dopo essere stato investito da un ricorso di una cittadina non credente, originaria della Finlandia, per se stessa e per i propri figli minori, iscritti ad un istituto scolastico pubblico comprensivo (cioè cumulante classi tanto elementari, quanto medie).

Com'è noto, la Corte Costituzionale ha però lasciato cadere l'occasione di una pronuncia di merito, cui pure era stata sollecitata ad accedere da molte voci dottrinali, aderendo piuttosto all'idea di quegli altri studiosi che non ravvisavano, nella norma sottoposta al suo giudizio, un utile parametro di raffronto con le norme costituzionali, mancando essa (giacché di natura regolamentare) della necessaria "forza di legge". Ne è sortita così un'ordinanza non solo di mera reiezione in rito, ma – come si è statuito severamente – di *manifesta* inammissibilità (389/2004).

Da ultimo – tornata la questione al giudice *a quo*, che a questo punto non poteva più sottrarsi ad una valutazione del profilo sostanziale al suo esame – esso ha concluso (con decisione 1110/2005) per la non intervenuta, precedente abrogazione delle norme discusse (che era tesi pure affiorata, nel corso del dibattito dottrinale), esprimendosi – una volta ritenuta la loro perdurante vigenza – per la permanenza dell'obbligo di esposizione del crocefisso (ovvero della sola croce, o dell'immagine di Cristo altrimenti raffigurato, ad esempio in compagnia di bambini, verosimilmente perché essa è talora presente nelle scuole elementari ed anche per coprire esigenze manifestate sul punto da scuole valdesi).

La decisione è stata motivata, tra l'altro, in nome del valore *anche* culturale di simboli pur certamente, nell'essenza, religiosi e in virtù della circostanza storica per cui, nel suo valore polisemico (in una qualunque delle varianti sopra rammentate), il crocefisso assume in ogni caso carattere costitutivo dell'identità nazionale, anche perché la medesima tradizione cattolica – e più largamente quella delle varie confessioni cristiane – incorporano un'idea di laicità e contribuiscono quindi a definire il complesso spessore ideale della nozione.

Questa tormentata scansione di decisioni giudiziarie, anche contrastanti, non chiude – com'è ovvio – il dibattito. Rimettendosi in ultima analisi ai singoli giudici amministrativi la decisione in merito, è verosimile attendersi ora una fase di possibili pronunzie di diverso tenore, ciascuna in grado di attingere alimento da una copiosa messe di contributi dottrinali, formatasi a commento delle sentenze, ovvero in preparazione ad esse, com'è ad esempio documentato dal volume che pubblica gli atti di un ricco convegno ferrarese esplicitamente programmato per fornire alla Corte Costituzionale materiali di riflessione e in precedenza dal lungo e articolato *forum* telematico della rivista *Quaderni Costituzionali*, dedicato al tema.

L'organo di giustizia costituzionale ha assunto, nel tratto più recente del percorso giurisprudenziale appena riepilogato, un atteggiamento equilibrato: lungi dal sovrapporre una propria direttiva di principio ad un dibattito ancora scottante nel Paese, si è correttamente astenuto (attraverso il ricorso alla ricordata pronuncia in rito) dal pregiudicarne l'esito, resistendo ad inviti ad un maggior "coraggio".

Come è emerso appunto dalle proposte discusse in argomento, le soluzioni estreme astrattamente possibili *de jure condendo* appaiono quelle dell'eliminazione di ogni simbolo religioso dalle pareti delle aule scolastiche pubbliche, o – all'opposto – quella di arricchire i riferimenti simbolici, con la possibile esposizione anche di altri simboli, oltre a quello cattolico (*rectius*: cristiano). Una laicità *per deprivazione*, insomma – e forse, allora, un impoverimento dello spazio pubblico, se si parte dall'idea che ognuno avrebbe il diritto di trovare e/o portare in esso le proprie icone culturali – o una *per addizione*.

Compromissoria è una terza possibile soluzione: lasciare ogni decisione in merito all'autonomia delle istituzioni scolastiche, che in Italia è oggi garantita dalla complessa riformulazione dell'art.117 della Costituzione e vede coinvolto lo Stato, ma anche il livello legislativo regionale.

Questa possibilità, conforme nell'ispirazione agli esiti di una giurisprudenza bavarese, che ha inizialmente dichiarato l'illegittimità di ogni imposizione simbolica *obbligatoria*, ma ha rimesso la soluzione, caso per caso, ai singoli dirigenti scolastici, ha – come si è notato – il pregio della flessibilità e una possibile controindicazione.

Si obietta infatti che, così facendo, si costringerebbe una minoranza ad atteggiamenti rivendicativi della propria libertà religiosa nei confronti della pressione culturale della maggioranza della comunità presente nell'istituto educativo; ma potrebbe forse utilmente replicarsi, da un lato, che la presenza di uno o più simboli non è la costrizione (che, essa sì, sarebbe illegittima) ad un atto positivo di culto e, dall'altro, che questa sarebbe invece un'occasione preziosa da cogliere, per consentire a ciascuna comunità idealmente disomogenea di

studenti e loro familiari e ai suoi singoli appartenenti di *crescere assieme*, nel rispetto delle identità di ciascuno, attraverso la conoscenza e l'apprezzamento consapevole delle differenze di pensiero e di intimo sentire; un'occasione, insomma, per incentivare *pratiche di tolleranza* e di *riconoscimento interculturale*, quale potrebbe ad esempio essere la coltivazione di momenti di discussione e di formazione che prendano spunto dalle diverse realtà ed esperienze etniche presenti in classe o più largamente nella struttura educativa.

Quello che sembra certo è che non sono giustificabili scorciatoie ad un'assunzione di responsabilità politica, in merito, del legislatore: non solo perché questa conclusione è imposta dalla sua condizione fisiologica di rappresentante della collettività nazionale e regionale, a seconda degli ambiti di intervento, ma anche per evitare al giudice – al quale è inibito, com'è noto, ogni ricorso motivatorio alla propria scienza privata e le cui cognizioni di filosofia del diritto si limitano al più ad un lontano esame universitario, nemmeno richiesto dal *cursus* delle materie concorsuali – l'onere di lanciarsi in volentose e più o meno pregevoli disquisizioni, da ciascuna delle quali (per dirla con franchezza) si trae a volte l'impressione di una sorta di “effetto Bignami” o di ambizioni monografiche frustrate nei diversi estensori.

Un'ultima osservazione al riguardo: è indispensabile, per un verso, che siffatta normativa di valorizzazione delle identità a base (anche) religiosa sia costruita in modo da riuscire sufficientemente “larga” – e cioè fissi principî aperti e introduca fasi di sperimentazione, rivedibili *in progress* – e, per un altro verso, che il ruolo del giudice in materia – costituzionalmente ineliminabile *ex art. 113, I comma*, ma normalmente caratterizzato da strumenti sanzionatori inadeguati ai caratteri dei possibili contrasti in argomento – sia previsto, in ipotesi, solo quale intervento di chiusura in ultima istanza e dunque dopo avere in primo luogo dato ingresso, anche nel procedimento di prevenzione e/o soluzione del possibile conflitto di interessi e visioni, a figure e momenti di mediazione interculturale morbida, suasiva e di avvicinamento fra le posizioni.

6. *Dalla laicità che divide a quella che unisce: la laicità “debole” come luogo delle istituzioni e del reciproco riconoscimento fra le identità*

Si è sopra indicata la strada della contestualizzazione delle particolari “storie culturali” dei diversi Paesi e delle specifiche varianti (per ambiti nozionali e per lessico) della laicità, al fine di ridurre l'altrimenti evidente carica distruttiva – e in ogni caso l'irrisolvibilità – dei conflitti che si aprono e si continuano in suo nome.

In quest'ottica di non fare violenza alle diverse tradizioni che la esprimono, ma consentire loro piuttosto un'evoluzione, nella progressiva maturazione di un confronto fra prospettive diverse, la laicità *non divide più*, ma *unisce*; porta alla comprensione delle differenze, senza che nessuna opzione si imponga alle altre come qualitativamente superiore.

S'intende che, nella sua essenza, la nozione che così se ne adoperava – una variante debole, non orgogliosa – è quella del suo essere occasione e strumento di dialogo: si tratta in sostanza non altro che del metodo della continua analisi razionale dei fenomeni, che si fa umile nel porsi all'ascolto dell'esperienza, che accetta di sottomettere le acquisizioni di volta in volta raggiunte a prove di fallibilità storica, che non riposa su dogmi legittimanti aprioristici, che non pretende di conoscere prima – insomma – come andrà a finire la storia cui ognuno assiste e che vive.

Invero, se una caratteristica distingue il laico (creda egli o no; ma, se credente, attento comunque a separare la sfera mondana da quella soprasensibile) da chi tale non è, essa consiste nel fatto che al primo non è dato scorgere approdi al suo cammino d'investigazione. Perciò egli è innanzitutto una persona *tollerante*: lungi dall'irridere le altrui certezze e fedi, bada piuttosto a confessare i suoi dubbi – perfino sul proprio stesso strumento di conoscenza – e solo chiede ai portatori di verità, che per se stessi le hanno raggiunte e le vivono come definitive, di custodirle nell'intimo o di *proporle* nel pubblico dibattito (sono queste le alternative teoricamente possibili, come si è indicato), senza mai *imporle* agli altri.

E, nel dialogo, anche al laico resta qualcosa da apprendere – o in cui confermarsi, se ne sia già convinto – ascoltando l'uomo di fede: precisamente l'idea che alla convivenza democratica non basta concordare su un metodo di discussione non sopraffattrice, ma che il confronto sui valori ne costituisce la ricchezza di fondo.

Al laico (qui inteso nel più ristretto senso di incredulo in materia) che li rinviene esclusivamente nella propria coscienza e al credente che fa altrettanto, ma il cui spirito è illuminato da un faro trascendente, resta un arduo, ma indeclinabile compito comune: costruire una città della persona nella quale siano accolte le ragioni di entrambi i tipi antropologici, vale a dire un ordinamento giuridico in cui tutti possano riconoscersi, decidendo a maggioranza nel rispetto delle minoranze, ove ciò sia possibile, o trovando altre chiavi di coesistenza, in presenza di valori non negoziabili.

A chiusura del discorso, la *laicità come metodo del confronto* coincide perciò con la funzione medesima – cioè l'inclusione – delle istituzioni democratiche.

7. Nota di aggiornamento e bibliografia minima

Nelle more della pubblicazione a stampa del presente scritto, vanno segnalati almeno due eventi rilevanti per il tema in esso trattato.

Innanzitutto, un nuovo conflitto di intenso valore simbolico ha investito i rapporti ideali tra Occidente e mondo islamico: quello occasionato dalla pubblicazione su un quotidiano danese di vignette su Maometto, giudicate offensive da circoli fondamentalisti di quella confessione religiosa, che hanno fomentato in alcuni Paesi violenti disordini, con devastazione ed incendio di sedi diplomatiche, nonché di luoghi di culto cristiano e cattolico in particolare. Pur nelle attuali condizioni di crescente e sempre più preoccupante tensione (al momento in cui questa appendice viene stesa), ritengo che episodi del genere non mutino la prospettiva dialogica accolta nelle conclusioni del testo, ma che anzi ne confermino l'urgenza. Se tra i principî fondamentali dello Stato costituzionale è fuor di dubbio ricompresa la libertà di manifestazione del pensiero e quella di stampa, la giurisprudenza consolidata insegna che esorbita da un suo corretto esercizio la scarsa o nulla continenza formale delle espressioni impiegate, ancorché la satira consenta ovviamente – per la stessa natura critica del *castigare ridendo mores* che vi è insito – di allargare l'ambito delle locuzioni e delle forme artistiche utilizzabili allo scopo. Manifestare il pensiero non è insomma insultare l'identità altrui, individuale o collettiva. Al tempo stesso, la reazione ad atteggiamenti avvertiti come offensivi non può in alcun modo giustificare – ad esempio – una *fatwa* contro uno scrittore eterodosso, il ricorso alla violenza, l'imputazione di comportamenti – che si assumono discutibili – di privati cittadini di nazionalità occidentale agli Stati di rispettiva appartenenza, i cui simboli e le cui sedi ufficiali all'estero risultino perciò oggetto di attacchi e di distruzioni fisiche, né la violenza contro fedeli e luoghi di culto di qualsivoglia fede. Soltanto l'intensificazione dei contatti culturali e quindi della conoscenza tra i popoli può lasciare sperare che il corso del tempo consenta la stabile emersione di atteggiamenti che evochino la tolleranza laica anche in un mondo non secolarizzato e la corretta problematizzazione del medesimo concetto – nei termini di cui al testo, a parere di chi scrive – laddove esso ha storicamente trovato origine.

In secondo luogo, la VI sezione del Consiglio di Stato ha emesso la decisione di appello (556/ 2006) contro quella del TAR Veneto, richiamata nel testo. Benché la struttura della sentenza appaia destinata a rinfocolare prevedibilmente le discussioni fra gli studiosi, per l'andamento ancora una volta accentuatamente assiologico della motivazione (com'è probabilmente, peraltro, inevitabile *in subiecta materia*), le conclusioni del giudice amministrativo confermano la linea argomentativa che chi scrive ha sostenuto nei proprî

scritti in argomento e in particolare questo. La decisione procede infatti dalla presa d'atto del carattere di "principio supremo del nostro ordinamento costituzionale", benché "non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale" proprio della laicità, "simbolo linguistico che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto" dalle norme costituzionali. Sottolinea quindi che le "condizioni di uso linguistico" del termine "vanno certo determinate, con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione". Rileva ancora il carattere poliforme del simbolo del crocifisso, che assume significati diversi a seconda del luogo in cui è posto e che "in Italia... è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana". L'autore del presente lavoro legge appunto, in queste righe, un'adesione all'opinione anche da lui sostenuta sulla scindibilità del significato religioso del crocifisso dal suo senso culturale e sulla legittima proponibilità di una riflessione intorno a tale sua seconda declinazione, in quanto espressiva di valori storicamente propri della civiltà italiana, anche nei luoghi di educazione pubblica del Paese, benché – si ribadisce – in necessario collegamento a processi formativi che siano orientati alla proposta di un tollerante dialogo interculturale, rispettoso di ogni identità e differenza non integralisticamente vissuta.

* Per una bibliografia sui problemi generali di cui al testo aggiornata al 30 settembre 2005, mi permetto di rinviare a quella posta in calce alla mia voce *Laicità*, di prossima pubblicazione nel *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di S. Cassese, Milano, 2006. In essa, che doveva essere caratterizzata programmaticamente da un "taglio" divulgativo e "istituzionale", ho sviluppato – anche in chiave di informazione e verifica comparata – le tesi del presente lavoro. A questa letteratura si aggiungano poi gli assai stimolanti saggi del volume – pubblicato successivamente – *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacilio e con introduzione di F. Margiotta Broglio, Bologna, 2005.

Il saggio di C. Schmitt *La tirannia dei valori* è apparso in prima traduzione italiana in *Radp*, 1970, 1 ss.

Sul relativismo come posizione filosofica, mi limito a segnalare due volumi recenti di opposto orientamento, quali G. Jervis, *Contro il relativismo*,

Roma-Bari, 2005 e *Il bello del relativismo. Quel che resta della filosofia nel XXI secolo*, a cura di E. Ambrosi, Venezia, 2005. La proposta che ho sopra argomentato è quella di un relativismo critico e perciò dialogico, quindi necessariamente e realisticamente sensibile – sia pure in modo non oltranzista – alle tradizioni culturali dei diversi Paesi. Questo mi sembra implicare una tendenziale convergenza verso un atteggiamento di etnocentrismo esso pure critico e non arrogante, insomma non identitario, né integralistico e che – come esplicitamente si afferma nel testo – non assume il simbolo religioso in chiave bellica e strumentale, ciò che significherebbe tradirne il senso. Questa posizione era stata anticipata nel mio intervento *Il valore della laicità e il senso della Storia*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2004, 273 ss.

Per le posizioni sul conflitto di civiltà che sarebbe in corso tra Occidente cristiano - benché secolarizzato - e Oriente islamico, si vedano ad esempio S. P. Huntington, *Lo scontro di civiltà*, trad. it., Milano, 2000; O. Fallaci, *La rabbia e l'orgoglio*, Milano, 2001; id., *La forza della ragione*, Milano, 2004; M. Pera, *Liberale e Cristiani*, postfazione al volume *Liberalismo, Cristianesimo e Laicità*, a cura di G. Quagliariello, che riporta gli atti dell'omonimo convegno della Fondazione Magna Carta, 10. 12. 2004, Milano, 2005, 172 ss.; ivi è anche lo scritto di B. Della Vedova, *Fede, Chiesa e politica nello Stato laico*, dov'è (22) la frase riportata nel testo sull'appello all'identità giudaico-cristiana nella lotta al terrorismo.

Le informazioni sul *Constitution Restoration Act* e sulla giurisprudenza statunitense in tema di decisioni giudiziarie religiosamente orientate sono contenute in un articolo di G. Zagrebelsky, apparso su *Repubblica*, 25. 4. 2005, col titolo *Né da Dio, né dal popolo: dove nasce la Giustizia*.

La rivista in cui sono contenuti il *Primo rapporto sulla laicità* e numerosi articoli di contorno e commento è *Critica liberale*, vol. XII, n. 111 (gennaio 2005).

La storica dell'età contemporanea attenta alle manifestazioni della sensibilità religiosa, cui si allude nel testo, è L. Scaraffia, di cui si veda – per il riferimento richiamato – *Atei o anticlericali, tanti modi di essere laici*, in *Corriere della Sera*, 5. 10. 2004.

Periodici aggiornamenti della letteratura, dei materiali giurisprudenziali, dei dibattiti culturali e dottrinali specifici, delle notizie utili in materia sono nell'ottimo sito *www.olir.it*.

Il presente saggio è altresì pubblicato nel volume degli atti del Dottorato di ricerca in “La tutela dei diritti fondamentali nelle Corti Costituzionali nazionali e nelle Corti europee” della Facoltà di Giurisprudenza dell'Univer-

sità di Cassino, per un cui seminario tenuto il 28 aprile 2005 fu originariamente predisposto e – nella versione priva della nota di aggiornamento e di bibliografia minima – è già apparso nella rivista telematica *astrid-rassegna*, n. 9/2005, al sito www.astridonline.it.

Ha inoltre costituito la relazione di base del Seminario *Giurisdizione e società multiculturale: nuovi problemi, nuovi diritti*, tenuto in Napoli il 24. 5. 2005, Saloncino dei busti di Castelcapuano, su invito della sezione di *Magistratura Democratica* del tribunale ed è stato riproposto con integrazioni esemplificative, rispetto alla prima presentazione cassinese, in una conferenza tenuta all'episcopio di Caserta il 27. 2. 2006, su invito della sezione locale del M.E.I.C. (col titolo *Non possiamo non dirci laici*).

Il destinatario della dedica è il professor Mario Tedeschi, ordinario di diritto ecclesiastico nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II.